



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**Provincia di Bologna**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE  
FISICHE, AD ENTI ED ASSOCIAZIONI – ART. 12 LEGGE 241/90**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 28.11.1991

# INDICE

<b>CAPO I.....</b>	<b>4</b>
<b>FINALITA' E PROCEDURE.....</b>	<b>4</b>
ART. 1.....	4
ART. 2.....	4
ART. 3.....	4
ART. 4.....	4
<b>CAPO II.....</b>	<b>4</b>
<b>PROGRAMMI DI INTERVENTO.....</b>	<b>4</b>
ART. 5.....	4
<b>CAPO III.....</b>	<b>5</b>
<b>SETTORI D'INTERVENTO.....</b>	<b>5</b>
ART. 6.....	5
<b>CAPO IV.....</b>	<b>5</b>
<b>SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI.....</b>	<b>5</b>
ART. 7.....	5
ART. 8.....	6
ART. 9.....	6
ART. 10.....	6
ART. 11.....	6
ART. 12.....	7
<b>CAPO V.....</b>	<b>7</b>
<b>ASSISTENZA SOCIALE.....</b>	<b>7</b>
ART. 13.....	7
<b>CAPO VI.....</b>	<b>8</b>
<b>ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO.....</b>	<b>8</b>
ART. 14.....	8
ART. 15.....	8
<b>CAPO VII.....</b>	<b>8</b>
<b>SVILUPPO ECONOMICO.....</b>	<b>8</b>
ART. 16.....	8
<b>CAPO VIII.....</b>	<b>9</b>
<b>ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE, TUTELA DEI VALORI STORICI E AMBIENTALI E DIRITTO ALLO STUDIO.....</b>	<b>9</b>
ART. 17.....	9
<b>CAPO IX.....</b>	<b>9</b>

<b>INTERVENTI STRAORDINARI</b> .....	<b>9</b>
ART. 18.....	9
<b>CAPO X</b> .....	<b>9</b>
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>9</b>
ART. 19.....	9

**CAPO I**  
**FINALITA' E PROCEDURE**  
**ART. 1**

Il Comune di Anzola dell'Emilia determina le modalità tutte per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 07.08.1990 n. 241 al fine della massima trasparenza dell'azione amministrativa e del conseguimento delle finalità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

**ART. 2**

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

L'effettiva osservanza delle norme di cui al presente Regolamento dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui trattasi.

**ART. 3**

La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

**ART. 4**

Il rilascio di copia del presente Regolamento può essere richiesto da qualsiasi cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni.

Esso avviene previo pagamento dei soli costi e dei diritti previsti dalle vigenti leggi.

**CAPO II**  
**PROGRAMMI DI INTERVENTO**  
**ART. 5**

L'Amministrazione Comunale eroga finanziamenti e/o benefici economici mediante idonei programmi di intervento, sulla base degli interventi prefissati dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei relativi stanziamenti di Bilancio.

La Giunta Comunale con propria deliberazione, approva gli appositi bandi per la concessione di finanziamenti e/o benefici economici, specificando il settore di intervento.

Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati:

- a) le finalità dell'intervento;
- b) i soggetti ammessi;
- c) le modalità di presentazione delle domande;
- d) i criteri oggettivi per la valutazione delle istanze;
- e) i criteri oggettivi per la quantificazione dell'ammontare del contributo da destinarsi ad ogni singolo richiedente ammesso;
- f) i termini per l'erogazione dei contributi;

g) i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli che verranno all'uopo predisposti.

Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente e quindi rimesse dallo stesso alla Giunta Comunale riepilogate in un prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti dal bando o in contrasto con le norme del presente Regolamento.

La Giunta, tenuto conto dei criteri approvati con la deliberazione di cui al comma 1, delle risultanze dell'istruttoria, e delle risorse disponibili a bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano.

Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, in modo sintetico o in ossequio al principio che il diniego va sempre motivato.

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme di Leggi e/o Regolamenti vigenti. In particolare dovrà essere pienamente osservata la normativa in materia fiscale e di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

### **CAPO III SETTORI D'INTERVENTO ART. 6**

Oltre la concessione di contributi disposta con le modalità di cui al precedente Capo II nell'ambito di specifici programmi di intervento, l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici cui dispone, nell'ambito dei seguenti settori:

- a) assistenza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori storici, tradizionali, culturali ed ambientali, diritto allo studio;
- d) sviluppo economico, turistico, agricolo.

Per ciascun settore d'intervento sopra individuato non si intendono escludere le attività che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

Le modalità per la concessione dei contributi sono specificati nei seguenti capi.

### **CAPO IV SOGGETTI AMMESSI E MODALITA' DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ART. 7**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione, su richiesta, a favore di:

- a) persone residenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
- b) Enti Pubblici e privati; Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;

- c) Associazioni e Comitati non dotati di personalità giuridica che svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune la cui costituzione risulti da un atto approvato in data precedente.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti Pubblici e Comitati, per sostenere iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali, previa autorizzazione prefettizia.

## **ART. 8**

Le persone fisiche che chiederanno contributi finanziari al Comune dovranno dichiarare le motivazioni e l'importo dell'intervento richiesto e se del caso, allegare documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso. Dovranno documentare i redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartengono nonché la descrizione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso; dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici e in caso affermativo precisare l'importo. Il Comune si riserva la facoltà di accertare l'esistenza di parenti secondo quanto previsto dall'art. 433 del Codice Civile.

## **ART. 9**

Per gli Enti Pubblici e privati ed Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, l'istanza di concessione deve essere corredata da copia del Bilancio di previsione e del programma di attività.

Nella concessione di contributi annuali ricorrenti sarà accordata particolare considerazione agli Enti Pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto prevede in caso di cessazione dell'attività di devoluzione al Comune dei beni e/o del residuo patrimonio.

## **ART. 10**

Per gli Enti Pubblici e privati, le Associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere.

Nei preventivi di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente o Associazione organizzate e da tutti coloro che volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti Pubblici o privati.

## **ART. 11**

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese delle manifestazioni ed iniziative organizzate e non potrà essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti Pubblici o privati, Associazioni o Comitati e fra qualsiasi

altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune non assume quindi e comunque responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti Pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nel caso che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti del Comune stesso.

Il Comune verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti deliberare la revoca.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro Bilancio.

## **ART. 12**

Gli Enti Pubblici e privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale e deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

## **CAPO V ASSISTENZA SOCIALE ART. 13**

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- b) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani e dei cittadini inabili;
- c) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- d) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- e) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale.

Il Comune provvederà quindi all'attivazione delle eventuali istituzioni comunali che saranno previste dallo Statuto, preposte a realizzare gli obiettivi di cui sopra così come al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private e delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra nonché senza fine di lucro. Le eventuali istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere proposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi di intervento.

Il finanziamento può essere concesso anche sottoforma di esenzione a condizione che di ciò sia tenuto conto nella redazione del relativo ruolo, quindi con la motivata omissione dallo stesso.

## **CAPO VI**

### **ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

#### **ART. 14**

Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico e per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, Gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

Alle Società ed Associazioni che curano la pratica dello sport professionistico possono essere concesse agevolazioni per l'uso degli impianti e strutture di proprietà comunale.

Il Comune può concedere contributi una-tantum alle Società ed Associazioni per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

#### **ART. 15**

La concessione a condizioni agevolate dell'uso degli impianti ed attrezzature di proprietà comunale, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente Organo comunale, e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

## **CAPO VII**

### **SVILUPPO ECONOMICO**

#### **ART. 16**

Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono e/o esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengano sul territorio del Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, se l'adesione alle stesse è aperta a tutte le aziende operanti nel settore ed aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui sopra potrà comprendere anche la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono

espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

**CAPO VIII**  
**ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE, TUTELA DEI VALORI**  
**STORICI E AMBIENTALI E DIRITTO ALLO STUDIO**  
**ART. 17**

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti Pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- c) a favore di Enti che svolgono attività di qualificazione della scuola.

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori storici e ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati: al sostegno dell'attività di Associazioni, Comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e conoscenza dell'ambiente ed alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali storici ed ambientali.

**CAPO IX**  
**INTERVENTI STRAORDINARI**  
**ART. 18**

Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

**CAPO X**  
**DISPOSIZIONI FINALI**  
**ART. 19**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuto controllo senza rilievi da parte della Sezione Autonoma Provinciale del Co.Re.Co. di Bologna.